



-7960/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Revocatoria
fallimentare.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 25796/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 7960
Rep. C.I.

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

Ud. 02/03/2016
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25796-2010 proposto da:

FALLIMENTO MICHELE

che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

2016

- **ricorrente** -

497

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. - c.f. (per
incorporazione del SANPAOLO IMI S.P.A. del BANCO DI

NAPOLI S.P.A.), nella qualità di mandataria e
procuratore della SOCIETA' PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA' S.G.A. S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,)

)
I, giusta procura a margine del
controricorso;


- controricorrente -

avverso la sentenza n. 842/2009 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 13/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato G.
GIANNELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





25796-10

Svolgimento del processo

Il 31-12-1996 il Banco di Napoli cedette a Sga - Società per la gestione di attività s.p.a. (*hinc* solo Sga), ai sensi del d.l. n. 497 del 1996, conv. in l. n. 588 del 1996, un credito di lire 4.276.120.631 vantato nei confronti di Michele . Una parte di questo - per lire 2.676.428.874 - corrispondeva a un'operazione di credito fondiario. Col medesimo atto di cessione la Sga conferì al Banco di Napoli un mandato di rappresentanza finalizzato alla gestione, amministrazione e riscossione del credito ceduto.

Il 17-9-1997 il Banco, quale mandatario di Sga, stipulò con . una transazione tesa a estinguere il debito fondiario mediante pagamento dell'importo di lire 2.500.000.000. Tale importo venne nel complesso pagato dai soggetti che si erano resi promissari acquirenti degli immobili del debitore.

L'11-3-1999 fu dichiarato il fallimento del . La curatela, qualificando i pagamenti suddetti come delegazioni di pagamento o cessioni di crediti, e ritenendoli dunque revocabili ex art. 67, n. 2, legge fall. in quanto mezzi anomali intervenuti nel biennio anteriore al fallimento, convenne in giudizio la Sga e i singoli esecutori dei pagamenti *de quibus*.



Nella resistenza di Sga e di taluni dei restanti convenuti, il tribunale di Foggia respinse la domanda ritenendo il pagamento in favore del creditore ipotecario revocabile solo quando la compravendita immobiliare, posta a base del pagamento, fosse stata anch'essa revocabile e comunque quando l'immobile oggetto di ipoteca fosse rientrato a far parte dell'attivo fallimentare, mentre nella specie, da un lato, non era stata chiesta la revoca delle alienazioni e, dall'altro, l'ipoteca non poteva essere ripristinata non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 2881 cod. civ.

La corte d'appello di Bari, con sentenza in data 13-8-2009, non notificata, ha respinto l'appello della curatela.

Per quanto discostandosi dalla tesi del tribunale circa il principio appena richiamato, giacché il credito era stato estinto non per effetto di una imputazione operata a priori dal cedente, bensì in conseguenza della destinazione attribuita a posteriori, dal cessionario, al pagamento eseguito dal debitore ceduto, la corte d'appello ha osservato che l'irrevocabilità delle cessioni doveva discendere direttamente dalla inapplicabilità dell'art. 67 legge fall., in base all'esenzione prevista dall'ultimo comma relativamente a



tutte le operazioni poste in essere da istituti di credito fondiario.

Nello specifico, l'art. 3, 6° comma, del d.l. n. 497 del 1996 portava a dire che la Sga, in quanto cessionaria delle attività del Banco di Napoli, aveva beneficiato anche del regime sostanziale e processuale di cui godeva il cedente, ai fini della qualificazione come istituto fondiario. E, in ordine ai mutui fondiari, la disciplina di esenzione dalla revocatoria fallimentare era stata dettata dall'art. 6 della l. n. 175 del 1991, in forza della quale era stato stipulato il mutuo; legge abrogata dall'art. 161 del T.u.b. ma rimasta applicabile ai contratti già conclusi e ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della nuova norma.

Per la cassazione della sentenza d'appello, la curatela del fallimento ha proposto ricorso sorretto da tre motivi.

Ha replicato con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., incorporante Banco di Napoli, mandataria di Sga.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

I. - Col primo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2729, 2733 e 2735 cod. civ., nonché vizio di motivazione su punti controversi, la curatela censura la sentenza per



essersi basata sull'erroneo presupposto che la Sga, beneficiaria della cessione dei crediti oggetto di revocatoria fallimentare, potesse considerarsi a tutti gli effetti una banca, e segnatamente un istituto di credito fondiario, mentre tale essa non era per sua stessa ammissione, essendosi trattato di un ente rientrante nel novero degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.u.b.

Col secondo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 67, ult. comma, legge fall., dell'art. 3, 6° comma, del d.l. n. 497-96 e dell'art. 58 del T.u.b., la curatela sostiene che l'impugnata sentenza è incorsa in errore, da un lato, per aver ritenuto applicabile a Sga la disciplina del T.u.b. (art. 58), pur non essendo Sga un soggetto bancario secondo l'art. 3 del d.l. n. 497-96, e, dall'altro, per aver considerato compresa l'esenzione dalla revocatoria tra i privilegi e le garanzie godibili dal cessionario in base alla citata normativa.

Col terzo mezzo, infine, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 175 del 1991 e dell'art. 18 del r.d. n. 646 del 1905, nonché il vizio di motivazione su fatto controverso decisivo, posto che, in esito alla cessione a Sga, erano venute meno le prerogative dell'istituto cedente, avendo



il credito perduto la propria originaria natura fondiaria; e tra le prerogative perdute dovevasi considerare rientrante anche l'esenzione dalle revocatorie per le ipoteche concesse a garanzia del credito. Sotto altro profilo, poi, la norma richiamata poteva sottrarre a revocatoria solo le ipoteche che avessero assistito il credito fondiario, ma non i pagamenti e men che mai le cessioni di credito destinati all'adempimento.

Sicché l'impugnata sentenza avrebbe infondatamente ampliato la portata precettiva della disposizione volta a esentare dalla revocatoria la sola iscrizione ipotecaria posta a garanzia del mutuo e avrebbe mancato infine di indicare le ragioni della ritenuta non revocabilità della cessione di crediti intercorsa tra il fallito e la Sga.

II. - Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, non è fondato, pur essendo necessario integrare la motivazione dell'impugnata sentenza nel senso che segue.

III. - Il d.l. n. 497 del 1996, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli", contiene norme di natura speciale. Ha infatti previsto una serie di interventi finanziari tesi allo scopo sopra indicato, e



li ha ~~condizionati~~^{comitati} al rispetto di specifiche condizioni (artt. 3 e seg.).

affiancato. /

Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio, è stata in particolare stabilita la possibilità della Banca d'Italia di concedere al Banco di Napoli s.p.a. anticipazioni con modalità indicate in apposito d.m., a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di società del gruppo a cui fossero stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti e altre attività non immobiliari del Banco per la parte eccedente la copertura.

In base al 6° comma del citato art. 3, alle cessioni anzidette e a quelle poste in essere dalle società cessionarie si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (d'ora in poi solo T.u.b.).

Nello specifico, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro

/



validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

IV. - La natura speciale della norma appena richiamata osta a condividere la doglianza della ricorrente in quanto non è punto controverso che Sga, società del gruppo Banco di Napoli, sia stata cessionaria, tra l'altro, del credito di cui è causa nel contesto dell'operazione evocata, con correlativo adempimento pubblicitario tale da doversi considerare produttivo, nei confronti dei debitori ceduti, degli effetti indicati dall'art. 1264 cod. civ. (art. 58, 4° comma, T.u.b.).

Invero la cessione è avvenuta in piena vigenza del T.u.b. e ha avuto l'effetto di trasferire alla società cessionaria il credito fondiario munito di tutte le prerogative esistenti presso il cedente.

A questo proposito sbaglia la ricorrente nel sottolineare, come argomento contrario, la circostanza che il credito in esame fosse sorto nella vigenza della l. n. 175 del 1991, quando cioè le conseguenti tutele processuali e sostanziali erano apprestate in stretta dipendenza dalla connotazione soggettiva.

La ricorrente allude al fatto che, a suo tempo, il legislatore aveva inteso tutelare i soli istituti di credito fondiario, e a conforto richiama la giurisprudenza formatasi in ordine al privilegio



processuale ex r.d. n. 646 del 1905, che si è detto strettamente legato non solo alla natura del credito, ma anche alla natura del creditore (Sez. 3^a n. 14003-04).

Senonché, per quanto non sia in discussione che il mutuo in esame era stato erogato nella vigenza della l. n. 175 del 1991, il riferimento della curatela non appare pertinente, giacché qui si trattava di considerare il regime di stabilità del credito in connessione con le prerogative afferenti il consolidamento dell'ipoteca e l'esenzione dalla revocatoria fallimentare. Non quindi la ben distinta questione del privilegio processuale, sulla quale soltanto si è pronunciata la giurisprudenza appena citata per affermare inesistente il diritto all'azione esecutiva individuale in capo al cessionario del credito: azione certo suscettibile di essere iniziata o proseguita dal solo istituto di credito fondiario anche durante il fallimento del debitore, con correlativa distribuzione del ricavato secondo le regole proprie di detta esecuzione; azione certo associata alla natura del credito e del creditore con lo scopo di tutelare il sistema di formazione e di funzionamento del tipo di credito; ma azione che nella specie la cessionaria Sga non aveva esercitato.

V. - La circostanza che la veste giuridica della cessionaria non sia stata quella di una banca in senso



proprio, sebbene quella di un'intermediaria finanziaria iscritta nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del T.u.b., non può poi essere ritenuta ostativa a considerare il credito trasferito con le relative caratteristiche di stabilità, così come dal legislatore tenute da conto nell'ambito dell'operazione avente base sulla norma di legge.

A parte che la cessionaria, iscritta nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, era legittimata a svolgere anch'essa, al momento in cui la cessione era avvenuta (vale a dire nella vigenza del T.u.b.), operazioni di finanziamento soggette a vigilanza sulla struttura e sulle modalità di esercizio dell'attività, con oneri di conformazione sostanzialmente identici a quelli dettate in materia bancaria (v. gli artt. 47, 106 e 107 del T.u.b.), vi è che alla società del gruppo era stato ceduto il credito del Banco (previa autorizzazione della Banca d'Italia) secondo il regime di stabilità che quel credito aveva al momento, ai sensi degli artt. 3, 6° comma, 6, 2° comma, del d.l. n. 497 del 1996 e 38 del T.u.b.

Invero la cessione si inscriveva nella logica agevolativa della ristrutturazione del gruppo creditizio conferente il mutuo fondiario; sicché la disposizione annessa (l'art. 3, 6° comma, cit.) non aveva altro possibile



significato, atteso trattarsi di operazione comportante la successiva applicazione, alla cessionaria, delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del T.u.b.

VI. - In tali condizioni il punto più delicato attiene al fatto se al credito ceduto potesse considerarsi esteso anche il regime di esenzione dalla revocatoria fallimentare; regime di esenzione invero comprensivo dei pagamenti.

Questo perché solo con l'art. 39 del T.u.b. si è avuta la conversione in oggettiva della deroga soggettiva prevista dall'art. 67, ult. comma, della legge fall. (testo *pro tempore*), essendosi introdotti appunto col T.u.b. i principi di despecializzazione che hanno comportato il venir meno delle categorie soggettive tradizionali degli operatori bancari.

La corte reputa di dover dare risposta affermativa al quesito, per la ragione ancora una volta delineata dalla speciale funzione della normativa afferente.

Ciò consente di lasciare in secondo piano il profilo - pur giustamente sottolineato dalla società controricorrente - dell'essere stato il credito in questione assistito da garanzie ipotecarie ormai venutesi a estinguere per effetto del pagamento del debito garantito, con conseguente inammissibile assunzione da



parte del creditore della condizione di chirografario, ove si fosse ritenuta esercitabile la revocatoria dei pagamenti posti in essere dai promissari dei beni ipotecati.

Questa obiezione, che è stata fatta dalla controricorrente, possiede, ben vero, un suo fondamento, che non appare suscettibile di essere in modo decisivo ostacolato dall'evoluzione della giurisprudenza della corte sul tema della natura cd. antindennitaria (distributiva) della revocatoria fallimentare.

Può osservarsi che, secondo questa giurisprudenza, la revocatoria non presuppone la dimostrazione di un danno patrimoniale, essendo sufficiente che vi sia stata, per effetto dell'atto revocabile, un'alterazione della *par condicio* (v. Sez. un. n. 7026-07). Sicché la revocatoria resta esercitabile anche laddove pertenga a situazioni creditorie suscettibili di essere sicuramente soddisfatte nel concorso, come in caso di pagamento effettuato a favore di chi sia munito di ipoteca consolidata. Invero solo nella fase del riparto, si dice, e non quindi anticipatamente nella fase di esercizio della revocatoria, è possibile verificare l'esistenza o meno di altri creditori privilegiati e quale ne sia il grado rispetto al beneficiario del pagamento.



Senonché va anche riconosciuto che una simile constatazione giurisprudenziale non appare risolutiva, perché nella specie il pagamento è affermato come eseguito dagli acquirenti dei beni ipotecati, e non è dedotto, dalla curatela, che sia mai stata prospettata una revocatoria della corrispondente vendita, onde consentire all'ipotecario di beneficiare, poi, in esito a vendita fallimentare del bene così recuperato, della funzione distributiva conferente alla sede del riparto.

Per cui in effetti è condivisibile quanto infine obiettato dalla difesa della controricorrente onde in ogni caso paralizzare, nelle condizioni date, il fondamento della revocatoria.

VII. - A ogni modo reputa la corte che altra e più immediata ragione induca a rigettare la tesi della curatela.

La ragione, come accennato, è ancora volta correlabile al regime speciale sorto dal d.l. n. 497 del 1996.

Nella vigenza della legge n. 175 del 1991, le connesse disposizioni ex art. 67 della legge fall. non si applicavano agli istituti di credito fondiario, in considerazione - si diceva - delle particolari modalità con le quali l'attività di interposizione del credito era da questi soggetti attuata, stante la rigorosa responsabilità assunta nei confronti dei possessori delle



cartelle fondiariе. La ratio dell'esenzione era da ricercare nell'intento di favorire la diffusione della proprietà immobiliare per mezzo di una simile attività (e v. poi C. cost. n. 175 del 2004), sicché non vi erano sostanziali dubbi nell'individuare i soggetti esentati dalla revocatoria negli istituti di credito fondiario.

Ora però è un fatto che il richiamato d.l. n. 497 del 1996, non solo è stato adottato dopo il T.u.b., che ha oggettivato - come noto - la nozione di credito fondiario, ma soprattutto è stato caratterizzato dal dichiarato scopo di favorire l'operazione di rifinanziamento di un soggetto - il Banco di Napoli - che certamente poteva invocare l'esenzione dalla revocatoria anche in base al testo originario dell'art. 67 legge fall., non essendo in discussione che tale istituto avesse operato, quanto al mutuo di cui trattasi, come istituto di credito fondiario.

E si è visto che il d.l. n. 497 del 1996, nel prevedere la possibilità di concedere, tramite la Banca d'Italia, anticipazioni a fronte di interventi a favore di società del gruppo a cui fossero ceduti crediti e altre attività non immobiliari, ha precisato, per il tramite del rinvio all'art. 58, 3° comma, del T.u.b., che a quei crediti ceduti dovevano continuare ad applicarsi "i privilegi e



le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente”.

Sovrapponibile al principio già discendente dal diritto comune, secondo cui alla cessione del credito consegue l'automatico trasferimento al cessionario dei privilegi e delle garanzie (personali e reali) che assistono il credito ceduto, con tutti gli accessori (art. 1263 cod. civ.), il rinvio operato dal d.l. n. 497 del 1996 possiede tuttavia una rilevanza affatto specifica, che non può essere sminuita da un'esegesi fuori contesto. Nel senso che la disciplina degli effetti della cessione è stata costruita, dal d.l. n. 497 del 1996, in modo funzionale a rendere possibile il perseguimento dell'eccezionale scopo di risanamento e di privatizzazione del Banco di Napoli mediante interventi a favore del Banco e di sue società a cui (previa autorizzazione) fossero stati ceduti crediti nell'ambito di operazioni specificamente volte a mantenere, in capo alle cessionarie, tutti i privilegi e tutte le garanzie - di qualsiasi tipo - già comunque esistenti presso il cedente.

Una tale prospettiva sorregge l'intento di mantenere stabili i crediti ceduti svincolando tale stabilità dal suo (anteriore) connotato soggettivo, così da assicurare il trasferimento del credito alla cessionaria (non per



nulla appartenente al medesimo gruppo bancario) con l'intero regime di favore di cui già godeva il titolare.

La specialità di regime così delineato, involgente il credito ceduto, risalta finanche in base alla successiva evoluzione della richiamata norma del T.u.b.

L'aggiunta, nel 3° comma dell'art. 58, dell'inciso finale "Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti", dovuta al d.lgs. n. 342 del 1999 ma rilevante sul piano sistematico, rafforza l'esegesi in quanto serve a evidenziare che tutte le discipline speciali, già al momento esistenti, per i crediti ceduti, di carattere processuale e non, "restano" appunto ferme. E, da queste, niente autorizza a ritenere esclusa quella di cui si è trattato, riguardante l'esonero dalla revocatoria fallimentare.

In guisa delle superiori considerazioni è pertanto infine comunque corretta la conclusione alla quale è giunta la corte d'appello di Bari. Sicché il ricorso della curatela, integrata la motivazione della sentenza d'appello nel senso suddetto, va rigettato.

VIII. - La complessità della questione e la mancanza di precedenti a essa specificamente riferibili nella giurisprudenza della corte giustificano la compensazione delle spese processuali.



p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.


Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 2 marzo 2016.

Il Consigliere estensore

Francesco Ianni

Il Presidente

Salvo



Depositato in Cancelleria
20 APR 2016
Il Funzionario Giudiziario
A. CASANO

A. Casano